

n. 936/10 RG Mod. 21

n. 4376/10 R. GIP



**TRIBUNALE DI MANTOVA**  
*Ufficio del Giudice per le indagini preliminari*

**ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE**  
*(artt. 409 e ss. CPP)*

Il Giudice, *dott. Dario De Luca*,  
visti gli atti del procedimento a margine indicato, nei confronti di **CARRETTA Mauro** e **PESCI Valentino**, e provvedendo all'esito dell'udienza camerale svoltasi il 17 febbraio scorso, con l'intervento delle Parti e dei Difensori di cui al relativo verbale, a scioglimento della relativa riserva di decisione,

**OSSERVA**

deve condividersi la richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e vanno altresì condivise in maniera sostanziale le chiare, esaustive ed inattaccabili argomentazioni sulle quali la richiesta medesima si fonda, dal momento che le critiche mosse dall'odierno indagato nei confronti degli opposenti, oggetto della pubblicazione in questa sede censurata da parte degli stessi querelanti, risultano ampiamente scriminate dal diritto di critica: al riguardo è sufficiente evidenziare come l'indagato risultasse persona offesa di un'odiosa condotta arbitraria tenuta ai suoi danni da tre degli opposenti, TUFARIELLO Vito e AMATHILLO Sergio, entrambi Militari appartenenti all'Arma dei Carabinieri ed in servizio - almeno all'epoca dei fatti - presso il Nucleo Operativo Ecologico di Bologna, e VARSALLONA Marco fondatamente accusati di essere responsabili di una condotta concussiva e (soltanto i primi due, anche) di rivelazione di atti di ufficio svolta nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali in occasione di controlli svolti nei confronti della Società "NIAGARA" di cui l'indagato è titolare;

va doverosamente specificato che l'espressione <<fondatamente accusati>> utilizzata dallo scrivente nel paragrafo precedente trova adeguata giustificazione nella circostanza che in relazione a tali condotte delittuose gli odierni opposenti siano stati rinviati a giudizio innanzi al Tribunale di Bologna, superando dunque il vaglio dell'udienza preliminare, e che anche l'istruttoria dibattimentale in corso di svolgimento - sulla scorta della documentazione versata in copia agli atti del presente procedimento - sta confermando la valenza e gravità degli elementi a carico degli odierni opposenti;

in siffatto contesto, del resto, non si può non condividere l'assunto del Pubblico Ministero richiedente (confortato dalle ulteriori produzioni effettuate dalla Difesa dell'indagato nell'ambito del presente procedimento) secondo il quale l'accusa rivolta dall'indagato CARRETTA ai predetti Militari, al VARSALLONA ed ai Difensori di tutti costoro (ossia gli altri odierni opposenti MARUZZI Claudio, BRUNO Desi, ZANOTTI Marco, MANZINI Stefano e CAROPPO Marco) - di avere minacciato ulteriori denunce a carico del CARRETTA medesimo, chiaramente indicato quale spudorato mentitore, capace di dichiarare il falso accusando falsamente i propri assistiti di reati insussistenti al solo scopo di difendere se stesso - costituisca una reazione proporzionata all'aggressione verbale subita ad opera degli stessi Difensori odierni opposenti: costoro, in effetti, evidentemente nell'ambito di una mirata strategia difensiva posta in essere nell'interesse dei propri rispettivi assistiti, hanno chiaramente indicato il CARRETTA quale calunniatore in danno dei propri patrocinati, quando in realtà la documentazione processuale dimostra il contrario, se è vero, come è vero, che le accuse rivolte dal CARRETTA nei confronti degli opposenti TUFARIELLO, AMATIELLO e VARSALLONA trovano un supporto probatorio nelle dichiarazioni che tale odierno indagato aveva raccolto dal proprio Direttore Commerciale, sig.ra COSMAR Fabiana, dichiarazioni che risultavano ulteriormente supportate dalle conversazioni tra presenti registrate dalla stessa COSMAR che vedevano quali interlocutori della stessa i sigg. LAGHI Roberto e DALL'ARA Cesare, clienti dell'azienda NIAGARA i quali avevano riferito di aver ricevuto pressioni e sollecitazioni ad opera degli odierni opposenti affinché cessassero i propri rapporti commerciali con la NIAGARA, prospettando l'imminente chiusura di questa Società;

risulta evidente come la prospettazione - proveniente dai Difensori MARUZZI, BRUNO, ZANOTTI, MANZINI e CAROPPO - nei testi di stampa che precedono la pubblicazione dell'articolo oggetto di querela in questa sede, di una denuncia per calunnia nei confronti del CARRETTA con riferimento a fatti già oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e definiti con un provvedimento di archiviazione piena nel merito, pronunciata in data 27 ottobre 2010 (cfr. docc. 2 e 3 prodotti dalla difesa dell'indagato CARRETTA), ossia pochissimi giorni prima della polemica di stampa in questione, costituisca una vera e propria minaccia, percepibile come tale del CARRETTA, cosicché lo stesso legittimamente si è difeso da tali accuse ingiuste, o comunque da ritenersi tali;

risulta, allora, la sostanziale rispondenza verità dei fatti riferiti dal CARRETTA all'estensore del testo giornalistico; d'altra parte, quand'anche, in ipotesi, la conclusione fosse smentita dall'esito del processo già indicato a carico degli opposenti TUFARIELLO, AMATIELLO e VARSALLONA, nella condotta dell'odierno indagato risulterebbe ugualmente non ravvisabile alcun aspetto di penale rilevanza, difettando del tutto l'elemento psicologico del delitto;

conclusivamente si deve escludere di poter ravvisare qualunque profilo offensivo nei confronti delle parti opposenti: ne consegue che il testo di stampa risulta ampiamente giustificato;

ne discende l'assenza di condotte penalmente rilevanti anche a carico del coindagato PESCI, nella qualità soggettiva di Direttore Responsabile *pro-tempore* della testata giornalistica;

in conclusione, la notizia di reato deve dunque ritenersi infondata nei riguardi di entrambi gli indagati,

***P.Q.M.***

Visti gli artt. 409 e segg. CPP,


**dispone** l'archiviazione del procedimento ed ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

**Autorizza** sin d'ora gli interessati (indagati e persona offesa in senso proprio) che ne facciano rituale richiesta ad estrarre copia degli atti.

**Manda** alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza (notifiche ai Difensori da eseguire a mezzo fax, a norma dell'art. 148, comma 2-*bis*, CPP).

Mantova, 24.04.2012

Il Giudice  
dott. Dario De Luca



depositato il 1 7 MAG 2012

il Cancelliere  
**IL CANCELLIERE**  
Paola M. concini